

# LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – L'attuazione degli interventi del PNRR



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

L'art. 8-bis del D.L. 77/2021 dispone un rafforzamento della *Rete governativa permanente dell'attuazione del programma di Governo* con il compito specifico di lavorare sul recupero dell'arretrato e sulla costante attuazione dei provvedimenti del Governo in carica. Nello specifico, mira a garantire:

- una più efficace attuazione del programma di Governo;
- la trasmissione alle Camere delle relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei provvedimenti attuativi di secondo livello previsti in disposizioni legislative;
- l'aggiornamento costante del motore di ricerca del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La *Rete governativa permanente* è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per il programma di Governo ed è costituita dai Nuclei permanenti per l'attuazione del programma di Governo istituiti da ciascun Ministero all'interno degli uffici di diretta collaborazione, con il compito specifico di provvedere alla costante attuazione dei citati provvedimenti attuativi e al recupero dell'arretrato di quelli non adottati.

Ai sensi dell'art. 9, la realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR è affidata, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR:

- alle amministrazioni centrali;
- alle regioni;
- alle province autonome di Trento e di Bolzano;
- agli enti locali.

L'ente pubblico chiamato alla realizzazione operativa degli interventi può adempiere al proprio compito istituzionale:

- attraverso le proprie strutture;
- avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR;
- con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.

Le amministrazioni titolari, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati.

Per quanto riguarda i controlli, gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR, questi sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.

Le amministrazioni titolari devono assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Esse, inoltre, devono conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit.

<b>Riferimenti normativi</b>	Artt. 8- <i>bis</i> e 9, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108
<b>Tag</b>	Attuazione, Programma di Governo
<b>Voci di glossario</b>	Rete governativa permanente dell'attuazione del programma di Governo